

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Mazzini, 65-, 74016 Massafra – (TA)

Tel.: 0998805055– Fax: 0998806538

Email: info@bccmassafra.it sito internet: www.bccmassafra.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

L'apertura di credito descritta è rivolta a consumatori (chi agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale) nell'ambito di applicazione degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario). Per tale operazione di importo compreso tra € 200 ed € 75.000 si applica con decorrenza 01/06/2011 le disposizioni previste dal D.lgs 141 del 2010 di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD Consumer Credit Directive)

CONDIZIONI ECONOMICHE**Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)**

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo Taeg è la seguente:

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono il Taeg è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN C/C CONSUMAT

<i>Esempio fido socio contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi soci</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 11,00%	Interessi, su base trimestrale: 41,25 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all' erogazione del credito: 0,00 euro <i>una tantum</i> (in quanto è applicata interamente la commissione di messa a disposizione dei fondi)	Spese, su base trimestrale: 0,00 euro
		Altre spese: 10,00 euro, su base annua	Taeg = 13,91%

<i>Esempio fido non socio contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi non soci</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 12,00%	Interessi, su base trimestrale: 45,00 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all' erogazione del credito: 0,00 euro <i>una tantum</i> (in quanto è applicata interamente la commissione di messa a disposizione dei fondi)	Spese, su base trimestrale: € 0,00 euro
		Altre spese: 10,00 euro, su base annua	Taeg = 14,93%

<i>Esempio fido socio contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 11%	Interessi, su base annua: 165,00 euro
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: 45,00 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all' erogazione del credito: 0,00euro <i>una tantum</i>	Spese, su base annua: 0,00 euro
		Altre spese: 10,00 euro, su base annua	Taeg = 13,52%

<i>Esempio fido non socio contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 12%	Interessi, su base annua: 180,00 euro
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: 45 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all' erogazione del credito: 0,00euro <i>una tantum</i>	Spese, su base annua: 0,00 euro
		Altre spese: 10,00 euro, su base annua	Taeg = 14,51%

TASSI	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	socio: 11%; non socio: 12%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	socio 12%; non socio: 13%

Commissione per la messa a disposizione dei fondi	2,00% annua (0,50%) trimestrale; le concessioni con applicazione della percentuale massima della commissione sono esenti dal pagamento delle spese di istruttoria
---	---

CAPITALIZZAZIONE	
Periodicità	Trimestrale

SPESE	
Spese per la stipula del contratto	
Spese di istruttoria	- 1,50‰ dell'importo affidato (min.€ 25,00 max € 500,00) per i soci - 2,00‰ dell'importo affidato (min.€ 30,00 max € 600,00) per i non soci
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta
Spese collegate all'erogazione del credito	nessuna
recupero spese vive (visure camerali, ipocatastali, ricerche protesti)	recupero spese vive
recupero spese vive (visure camerali, ipocatastali, ricerche protesti)	
Invio comunicazioni periodiche	€ 1,00
Altre comunicazioni	Nessuna
Spese collegate al rinnovo del credito	- 1,50‰ dell'importo affidato (min.€ 25,00 max € 500,00) per i soci - 2,00‰ dell'importo affidato (min.€ 30,00 max € 600,00) per i non soci

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La banca può modificare le condizioni di contratto con le modalità di cui all'art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione)
Diritto di recesso dal contratto di credito	Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni.
Consultazione di una banca dati	Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Rimborso	Al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito senza preavviso in caso di recesso per giusta causa della banca, altrimenti con un preavviso di 15 giorni. In ogni caso per il pagamento gli viene concesso un termine di 15 giorni
----------	---

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

la Banca ha la facoltà di:

- recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento non inferiore ad un giorno. In ogni altro caso, la Banca potrà recedere dall'apertura di credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di 15 giorni, dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento di 15 giorni;
- recedere dall' apertura a tempo determinato, ridurla o sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa, dando comunicazione scritta al Cliente ed un termine per il pagamento non inferiore ad 1 giorno. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206), la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.

Il Cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, procedendo al pagamento di quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Mazzini n. 65/A – 74016 Massafrà; reclami@bccmassafrà.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.